

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1128) (D'iniziativa dei senatori Marcora ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 377, 378, 379 e passim
BONALDI	381
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	380, 381, 382
MONTINI, relatore alla Commissione	378, 380, 381
PECCHIOLI	381
ROSATI	378, 379
VENANZETTI	379, 380, 381

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1128), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Marcora, Venanzetti, Antonicelli, Ariosto, Arnone, Bruni, De Vito, De Zan, Farabegoli, Gatto Vincenzo, Genovese, Mazzei, Pirastu, Ripamonti e Signori: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972,

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1974)

n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ».

Prego il senatore Montini di riferire sul disegno di legge.

MONTINI, *relatore alla Commissione*.
Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione si propone di ovviare alla situazione di quei giovani, chiamati per il servizio militare di leva con la classe 1954 o alla stessa classe rinviati, professatisi obiettori di coscienza, i quali non abbiano potuto, per aver ignorato l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972, n. 772, presentare tempestiva domanda di riconoscimento della loro obiezione e, quindi, soddisfare l'obbligo della prestazione del servizio militare nei modi da tale legge previsti.

Affermano i proponenti che la coincidenza della pubblicazione del manifesto di leva con l'entrata in vigore della legge suddetta ha influito in modo determinante sulla pratica possibilità, per i predetti giovani, di venire a conoscenza delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, onde si imporrebbe, per ragioni di equità, data anche la relativa brevità del termine indicato dalla legge per presentare domanda (60 giorni), un provvedimento che consenta la riapertura dei termini per la presentazione della domanda stessa.

La stessa riapertura dei termini, per un periodo di 30 giorni, i presentatori del provvedimento propongono per gli arruolati che, alla data di entrata in vigore della legge del 1972, erano in attesa di chiamata alle armi.

Il disegno di legge prevede, infine, che per coloro che siano stati imputati o condannati per non aver presentato la domanda nei termini previsti dalla legge del 1972, valgono le norme di cui all'articolo 12 della legge suddetta.

Il disegno di legge ha ottenuto, per le motivazioni addotte e l'obiettività delle provvidenze previste, unanime parere favorevole da parte della nostra Commissione in sede referente, parere confortato da quello, pure favorevole, del Governo; ragione per cui

ne è stata chiesta l'assegnazione, sempre dalla nostra Commissione, in sede deliberante.

Quanto sopra premesso, debbono tuttavia, ad avviso del relatore, essere apportate al testo in discussione alcune modifiche allo scopo di assicurargli una più adeguata rispondenza anche sul piano giuridico. Ritengo, infatti, che non si possa parlare di proroga di un termine già scaduto e che si debba distinguere tra la posizione di coloro nei cui confronti sia ancora in corso l'azione penale e quella di coloro nei cui confronti la sentenza sia divenuta irrevocabile. Propongo pertanto un emendamento, concretantesi in un articolo unico sostitutivo dei due articoli che compongono il disegno di legge, che mi sembra corrispondente a tali esigenze e che così recita:

« I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono incorsi in decadenza della facoltà di presentare domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro della difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 ».

Propongo quindi, l'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo da me presentato, sostitutivo di quello dei proponenti.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S A T I. Vorrei una precisazione: gli obiettori di coscienza, i quali oggi si trovano in carcere, in base alle disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo saranno immediatamente posti in libertà o dovranno attendere che il Ministro della di-

fesa si pronunci sulla domanda che inoltreranno a seguito delle nuove norme, cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge?

PRESIDENTE. La domanda mi sembra pertinente.

VENANZETTI. Ringrazio il relatore per l'illustrazione sintetica, ma chiara e, soprattutto, per aver posto l'accento sugli obiettivi dei presentatori del provvedimento e ringrazio il Governo per essersi fatto esso stesso promotore del passaggio del disegno di legge in sede deliberante, cioè di un acceleramento dell'*iter* di norme che mirano a porre riparo ad una situazione determinatasi indubbiamente al di fuori della volontà degli obiettori di coscienza.

Ciò premesso, vorrei anch'io chiedere alcuni chiarimenti al relatore in ordine all'articolo unico che è stato proposto come emendamento sostitutivo dei due articoli contenuti nel testo originario. Indubbiamente, le situazioni che si sono determinate dopo il 17 maggio 1973, cioè dopo la data di presentazione del disegno di legge n. 1128, sono di diverso tipo. Grosso modo, esse possono essere riassunte in quattro diverse ipotesi. Anzitutto, vi è la posizione di coloro i quali, pur non avendo ottenuto l'accoglimento della domanda, perchè presentata in ritardo, di riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza, non sono stati, di fatto, chiamati alle armi e non hanno quindi commesso reati ai termini delle norme penali militari perchè ciò non può avvenire prima del giorno di presentazione al servizio di leva. Si tratta della situazione più semplice perchè, con la riapertura dei termini, essi possono ora ripresentare o presentare *ex novo* la domanda, la quale sospende automaticamente la chiamata alle armi, in attesa della decisione del Ministro della difesa.

La seconda ipotesi — anticipo le due estreme, poi passerò alle due intermedie — è quella relativa ad obiettori di coscienza già condannati e che abbiano già scontato completamente la pena. Vi è il caso concreto di un obiettore di coscienza il quale ha presentato domanda di riconoscimento della sua po-

sizione ideologica con 24 o 48 ore di ritardo; al momento di indossare la divisa, ha rifiutato di farlo, è stato condannato a 10 mesi e alcuni giorni di carcere, ha scontato completamente la pena e, di conseguenza, attualmente dovrebbe trovarsi in libertà. Mi pare che in questo caso il provvedimento in esame non contempli alcun beneficio, in quanto è evidente che l'obiettore di coscienza che ha già scontato la pena eviterà di ripresentare la domanda, perchè altrimenti, in caso di accoglimento, dovrebbe sottostare ai 23 mesi di servizio civile.

Ci sono, poi, le altre due situazioni intermedie: quella di coloro che sono in attesa di giudizio e quella di coloro che sono stati condannati, ma non hanno completato l'espiazione della pena.

Queste sono le quattro situazioni alle quali sono riconducibili i casi delle 31 persone — perchè tante sono, in base alle dichiarazioni del Ministro della difesa rilasciate alla Camera dei deputati — che hanno presentato in ritardo la domanda per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza.

Ed allora, mi pare che l'articolo unico proposto dal relatore risolva la situazione di coloro che sono stati condannati, perchè in tal caso si applicano le norme del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonchè di coloro nei cui confronti sia stata iniziata azione penale, che viene automaticamente sospesa, in attesa della decisione del Ministro della difesa sulla domanda stessa.

ROSATI. Il senatore Venanzetti afferma che l'articolo unico proposto dal relatore risolve la situazione di coloro che sono stati condannati. A me non pare, ed è per tale motivo che avevo chiesto che cosa avverrà, praticamente, di coloro che stanno scontando la pena: saranno, cioè, automaticamente posti in libertà in attesa della decisione del Ministro sulla domanda, oppure tale decisione la dovranno aspettare continuando a scontare la pena?

Non mi sembra, in altri termini, che l'articolo unico stabilisca questo automatismo, perchè nella parte conclusiva è detto: « Per

coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972 n. 772 ». Perciò, sembra piuttosto evidente che la scarcerazione dipenda dall'accoglimento o meno della domanda, non che avvenga per il solo fatto della presentazione della domanda. Io penso che sarebbe il caso di chiarire meglio questo punto.

MONTINI, *relatore alla Commissione*. È una materia un po' delicata, perchè, come già avevo premesso al momento dell'esame in sede referente, vi sono non lievi implicazioni di ordine giuridico.

VENANZETTI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di precisarci se le 31 persone indicate dal Ministro della difesa alla Camera come coloro che hanno presentato in ritardo la domanda di riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza si riferiscano tutte alla prima applicazione della legge del 1972 o se riguardino anche fasi successive. Lo chiedo perchè non vorrei che, da quando fu presentato il nostro disegno di legge, l'ormai lontano 17 maggio 1973, si fossero verificate altre situazioni meritevoli di esame nel momento in cui, come stiamo facendo ora, tentiamo di risolvere definitivamente taluni aspetti del problema dell'obiezione di coscienza.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. I dati di cui alle dichiarazioni rese dal ministro Tanassi si riferiscono alle ore 12 del 18 febbraio 1974.

VENANZETTI. Il termine iniziale di decorrenza per la presentazione della domanda di obiezione crea indubbiamente un problema. La decorrenza è dalla data del manifesto di leva, non da quella della chiamata alle armi. La norma di legge doveva essere portata a tempestiva conoscenza, mentre, di fatto, il manifesto di leva non ha precisato che coloro che intendevano usufruire della legge n. 772 avrebbero potuto

fare domanda entro 60 giorni. Quindi, questo può avere creato anche qualche altro caso successivo. Quando il disegno di legge lo presentammo nel maggio dello scorso anno, si riferiva a quella certa situazione; poichè, per altro, lo stiamo esaminando ora, nel febbraio 1974, nel frattempo si potrebbero essere aggiunti altri casi a quelli prima indicati.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Qui deve essere chiaro un fatto. Noi, con il provvedimento in discussione, veniamo a sistemare tutti coloro che non hanno presentato la domanda in sede di prima applicazione della legge n. 772. Non è, infatti, possibile consentire costantemente la riapertura dei termini per le domande presentate in ritardo, perchè in tale maniera scardineremmo uno dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico. Noi abbiamo fissato per legge i termini per la presentazione dei documenti universitari, per potersi avvalere del congedo anticipato e via dicendo, ed i termini sono perentori per tutti, altrimenti la chiamata alle armi non riusciremmo a farla. Ora, infatti, che si provvede attraverso un centro elettronico, non poter fissare i termini in maniera precisa significherebbe scardinare la chiamata alle armi. I termini devono essere, dunque, perentori per tutti, anche per gli obiettori di coscienza. Quei casi che si sono verificati in sede di prima applicazione della legge n. 772 verranno tutti coperti nel momento in cui noi approveremo il presente provvedimento. L'interessante è che, per l'avvenire, non sia fissata una norma che consenta che i termini rimangano aperti sempre.

Quindi, per me le preoccupazioni del senatore Venanzetti non hanno ragione di essere nel senso che, nel momento in cui entra in vigore, questo provvedimento riguarderà tutti i casi finora verificatisi. Se poi vi fossero altri casi e se voi avete delle preoccupazioni, vedrete come studiarli meglio nella sede della Sottocommissione incaricata dell'esame dei disegni di legge numeri 1126 e 1127, sempre in tema di obiezione di coscienza.

V E N A N Z E T T I . Sono d'accordo che i termini a suo tempo stabiliti non vengano riaperti in continuazione. Domani esamineremo, comunque, in Sottocommissione un emendamento su tali aspetti proprio perchè ci siamo accorti dell'inopportunità di dire che i 60 giorni decorrono dalla data del manifesto di leva; occorrerebbe invece stabilire che i 60 giorni decorrono da una data più certa, che non sia quella del manifesto di leva, cioè dal momento dell'arruolamento o della visita di leva o facendo riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. Ho l'impressione, comunque, che possa esserci qualche altro caso di obiettore di coscienza oltre a quelli prima ricordati, che è conseguente non tanto al fatto che è stata approvata la legge n. 772 congiuntamente all'affissione del manifesto di leva, ma al fatto che questi 60 giorni decorrono da un momento di non facile accertabilità. E questo anche per non determinare in prosieguo di tempo una situazione di disparità tra la prima fase di applicazione della legge n. 772 e la seconda fase. Vorrei quindi chiudere definitivamente questo problema senza dar luogo a successivi inconvenienti.

M O N T I N I , *relatore alla Commissione.* Certo è che non possiamo giustificare l'ignoranza di una norma legislativa e riaprire in continuazione i termini quando c'è una decadenza. Non esiste una giustificazione, perchè vi è tutta una serie di cittadini che hanno un insieme di diritti nobilissimi, dai quali decadono perchè lasciano appunto trascorrere i termini. Per ogni legge dello Stato se ne presume, da parte dei cittadini, la conoscenza.

V E N A N Z E T T I . Ma nel momento in cui è stato presentato il disegno di legge n. 1128, l'intendimento era di introdurre solo una sanatoria nella fase iniziale di applicazione della legge n. 772.

B O N A L D I . Mi rivolgo al collega Venanzetti per dire che quando noi presentiamo un disegno di legge disponendo un'arti-

colazione dello stesso, il disegno di legge reca nella relazione le motivazioni di tale articolazione. Ora, la relazione che accompagna la prima parte del presente disegno di legge dice chiaramente che la pubblicazione del manifesto di leva per la classe 1954 è praticamente coincisa con l'applicazione della norma dei 60 giorni stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 772; si riferisce, quindi, unicamente ed esclusivamente alla pubblicazione del manifesto per la classe 1954. L'osservazione che voglio fare è che l'articolo 1 del disegno di legge non è, a mio giudizio, abbastanza chiaro, se cioè si riferisca soltanto ai giovani compresi nel manifesto della leva 1954.

Comunque, anch'io sono, in linea di massima, d'accordo sull'opportunità di una riapertura dei termini previsti dalla legge numero 772, limitatamente, però, alla fase di prima applicazione, vale a dire per i giovani che sono stati chiamati alle armi con la classe 1954.

P R E S I D E N T E . Il problema è quello di comprendere che cosa è realmente avvenuto.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il giovane di leva, nel momento in cui passa la visita medica, nel momento, cioè, in cui va dinanzi al Consiglio di leva, riceve un documento nel quale sono trascritte tutte le nomine in base alle quali egli può chiedere di essere escluso dal contingente.

P E C C H I O L I . Sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento e sull'emendamento proposto; mi sembra, per altro, che la formulazione di quest'ultimo non sia delle migliori. Per esempio, non mi persuade l'espressione « sono incorsi in decadenza della facoltà ».

M O N T I N I , *relatore alla Commissione.* Quanto alle osservazioni fatte dal senatore Rosati, ritengo di poter assicurare che la sospensione della pena per coloro che sono già stati condannati e che stanno scontando la condanna scatta automaticamente, all'atto stesso della presentazione della domanda e

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1974)

fino alla decisione del Ministro della difesa su di essa.

Non ho, poi, alcuna difficoltà a rivedere la formulazione dell'emendamento da me proposto per quel che riguarda il punto segnalato dal senatore Pecchioli.

Proporrei, al riguardo, che il primo comma dell'articolo unico venga così modificato: « I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I termini di presentazione della domanda di cui al primo comma dell'articolo 2 e al primo comma dell'articolo 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono prorogati fino al 31 dicembre 1973.

Il relatore ha proposto la sostituzione di tale articolo con il seguente:

Articolo unico.

I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro della difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Art. 2.

Per coloro che siano stati imputati o condannati in assenza delle proroghe di cui all'articolo 1, valgono le norme di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Il relatore ha proposto altresì la soppressione del predetto articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Il titolo del disegno di legge, approvato nel nuovo testo composto di un articolo unico, dovrebbe essere così formulato: « Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 11,20.